

## **RINNOVO DEL CONTRATTO**

### *Incontro all'ARAN del 27 giugno 2007*

Nel pomeriggio di mercoledì 27 giugno è proseguito all'ARAN l'esame del testo del CCNL in vigore, al fine di individuare le norme da chiarire e integrare nel corso del negoziato. Sono stati esaminati gli articoli riguardanti il personale ATA, dal 44 al 60, rispetto ai quali la UIL-Scuola (Pasquale Proietti ed Antonello Lacchei) ha presentato le seguenti proposte:

#### ART 49

- Ripristinare l'articolo 49 che nella bozza di lavoro proposta è stato sostituito con il testo dell'articolo 7 del secondo biennio economico
- Sviluppare la tematica dell'articolo 7 armonizzando il testo dell'accordo del secondo biennio economico con quello del relativo accordo attuativo del 10 maggio 2006 e con le risultanze dei lavori del tavolo di confronto previsto dal medesimo accordo.

In quelle sedi infatti è stato ribadito che

*Nota MPI prot. 125/vm/2006: personale ATA - articolo 7 CCNL/2005 - tavolo ex articolo 9 Accordo nazionale 10 maggio 2006 - indicazioni operative*

l'affidamento delle mansioni e dei compiti deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità definiti dalla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica

l'assegnazione del personale, ivi compreso quello individuato come titolare dell'articolo 7, ai plessi, succursali e sezioni staccate, viene disposta esclusivamente secondo le modalità di utilizzo definite dalla contrattazione integrativa di istituto

L'assistente amministrativo titolare del beneficio economico di cui all'articolo 7, in analogia a quanto previsto per l'articolo 47 CCNL/2003, non è tenuto, se non consenziente, alla copertura del posto di DSGA qualora lo stesso posto risulti vacante e/o disponibile per l'intero anno scolastico. Il personale che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di supplenze

*Accordo Nazionale tra le OO.SS. e il MIUR 10 maggio 2006  
concernente l'attuazione del CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005*

#### **Articolo 4 - Ricadute sull'organizzazione del lavoro**

1. All'inizio dell'anno scolastico 2006/2007 il personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva di cui al successivo art. 6, comma 3, ed inserito nel percorso di formazione, è individuato - in relazione al numero delle posizioni economiche attribuibili - nel piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA, quale titolare per lo svolgimento delle ulteriori mansioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 del CCNL succitato.

2. La contrattazione di scuola nella definizione dell'organizzazione del lavoro ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera i), del CCNL 24 luglio 2003, terrà conto delle ulteriori predette mansioni affidate al personale di cui al precedente comma 1, che escludono l'attribuzione degli incarichi e dei compiti previsti dall'articolo 47 del CCNL 24 luglio 2003, compresa, per il profilo dell'assistente amministrativo, la sostituzione del Dsga.

3. Qualora in talune istituzioni, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, sia previsto, ai sensi dell'articolo 47 citato, l'affidamento di incarichi specifici o di compiti di pari complessità - rispetto alle ulteriori mansioni disciplinate dal presente Accordo - ma comportanti, sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione di

scuola, un compenso superiore a quello riconosciuto ai titolari delle posizioni economiche di cui all'articolo 7 del menzionato CCNL del 7 dicembre 2005, resta demandata alla stessa sede di contrattazione la possibilità di disciplinare l'eventuale compensazione economica necessaria per assicurare la parità di trattamento tra le due retribuzioni.

Ai fini suddetti, si attingerà alle risorse assegnate alla scuola ai sensi dell'art. 47, ferma restando la natura accessoria dell'eventuale integrazione compensativa adottata.

#### ART.52 - MODALITA' DI PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

- Introdurre per i DSGA come del resto previsto per gli ex direttivi (Presidi e Direttori Didattici) l'orario flessibile, in relazione ai carichi di lavoro annuali e in considerazione che l'eventuale straordinario sarà assorbito dalla specifica indennità di direzione.

#### ART.55 - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE (art.55 del C.C.N.L. 24/07/03)

- Cambiare l'indicazione e la sostanza di indennità di amministrazione, in **indennità di direzione**, inglobando le 100 ore e prevedendo la possibilità di orario flessibile su base annuale o plurisettimanale.  
Tale nuova indennità, omnicomprensiva e rivalutabile in relazione alle disponibilità di risorse, comporterà, conseguentemente, l'impossibilità dell'accesso al fondo per detto personale.

#### ART.58 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO (art.58 del C.C.N.L. 24/07/03)

##### **Armonizzare con il 33**

1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato **Purchè assegnati sino al 30 giugno o alla fine dell'anno scolastico** *di durata non inferiore ad un anno*, mantenendo senza assegni, complessivamente *per tre anni, la titolarità del proprio posto.*
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, **fatti salvi i diritti sindacali.**

#### ART.59 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (art.59 del C.C.N.L. 24/07/03)

- togliere il comma 3 in relazione ai nuovi processi di stabilizzazione

~~3. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.~~